

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI IMPOSTA
UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

INDICE

CAPO A – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Funzionario Responsabile del tributo
Art. 3	Dichiarazioni
Art. 4	Rimborsi
Art. 4/bis	Applicazione dell'accertamento con adesione
Art. 4/ter	Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici tributari e trattamento accessorio relativo personale dipendente.
Art. 5	Interessi
Art. 6	Abrogazioni e norme di rinvio
Art. 7	Entrata in vigore

CAPO B – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Abrogati gli articoli dall' Art. 8 all'Art. 21

CAPO C – TASSA RIFIUTI (TARI)

Art. 22	Oggetto
Art. 23	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 24	Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 25	Soggetto attivo
Art. 26	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 27	Soggetti passivi
Art. 28	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 29	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 30	Esclusione per rifiuti assimilati avviati al recupero
Art. 31	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 32	Superficie degli immobili
Art. 33	Costo di gestione
Art. 34	Determinazione della tariffa
Art. 35	Articolazione della tariffa
Art. 36	Periodi di applicazione del tributo
Art. 37	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 38	Occupanti le utenze domestiche
Art. 39	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 40	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 41	Scuole Statali
Art. 42	Tributo Giornaliero
Art. 43	Tributo Provinciale
Art. 44	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 45	Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 46	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 47	Agevolazioni
Art. 47/bis	Particolari Esenzioni
Art. 48	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 49	Obbligo di dichiarazione
Art. 50	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 51	Poteri del Comune
Art. 52	Riscossione

CAPO D – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Abrogati gli Articoli dall'Art. 53 all'Art. 61

CAPO A – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Funzionario Responsabile del Tributo

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3 - Dichiarazioni

I soggetti passivi del tributo TARI presentano la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione o la nuova occupazione.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata nel termine di cui al precedente comma.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

Art. 4 – Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 4/bis – Applicazione dell'accertamento con adesione

Nei confronti degli avvisi di accertamento, in presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo con esclusione delle questioni cosiddette "di diritto" e di tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, può trovare applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione consiliare n. 141/67495 in data 10 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4/ter – Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici tributari e trattamento accessorio relativo personale dipendente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), ai fini del potenziamento degli uffici tributari, è stabilito che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del cinque per cento (5%), sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Con successivo atto della Giunta Comunale si procederà altresì a definire, previa contrattazione integrativa, la quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, da corrispondere al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Entrate.

Art. 5 – Interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 6 – Abrogazioni e norme di rinvio

Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 16 di data 28/06/2012, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 8 luglio 2013 e deliberazione consiliare n. 65 del 25 novembre 2013.

Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della Tarsu. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per i servizi di nettezza urbana adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento con le modifiche apportate tramite apposite delibere consiliari entra in vigore il 1 gennaio 2018.

CAPO B – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Abrogati gli Artt. dall'Art. 8 all'Art. 21

CAPO C - TASSA RIFIUTI (TARI)

Art. 22- Oggetto

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 23 - Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 24 - Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose di seguito elencate provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che le utenze non producano rifiuti in quantità superiore a 20 Kg annui per ogni mq. di superficie. Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; - accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni, - contenitori e sacche delle urine; - rifiuti verdi.

Art. 25 - Soggetto attivo

Il tributo è applicato dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 26 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Si intendono per:

- a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

- b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione di quelle operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 27 - Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 28 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Sono considerate tali, a titolo puramente esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica)
- c) Fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati;
- d) Unità immobiliari in obiettiva condizione di non utilizzabilità derivante dall'esecuzione di interventi edilizi, per le quali è stato regolarmente comunicato, tramite regolare titolo abilitativo, l'inizio dei lavori per reaturo, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto (non per volontà del proprietario) inutilizzabile l'unità immobiliare. L'esclusione opera dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori (oppure alla data di utilizzo se antecedente);
- e) Edifici in cui viene esercitato pubblicamente ed esclusivamente il culto (chiese, moschee, templi e similari)

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 29 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 30 – Esclusione per rifiuti assimilati avviati al riciclo

La quota variabile del tributo è ridotta proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo.

La percentuale di riduzione è pari alla percentuale rappresentata dalla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, rispetto la stima della quantità dei rifiuti totali prodotti dall'utenza, individuata utilizzando i coefficienti di produttività dei rifiuti (Kd) utilizzati per la quota variabile della tariffa di cui al D.P.R. 158/99.

La riduzione non può comunque eccedere la quota variabile del tributo.

Gli interessati dovranno presentare richiesta al Settore Economico Finanziario – Entrate del Comune entro il termine perentorio del 30 marzo di ogni anno, corredata da idonea relazione e dalla documentazione comprovante, in termini quantitativi e qualitativi, l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani.

L'agevolazione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana ed opera di regola mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello in cui è avvenuta la minore produzione di rifiuti.

Art. 31 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per speciali caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Relativamente alle attività che hanno una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è ridotta come da tabella seguente:

Tipologia di attività	% di Riduzione
Autocarrozzerie	35
Autofficine Riparazione Veicoli	35
Lavanderie e tintorie	10

Officine carpenteria metallica	15
Elettrauto	35
Laboratori d'analisi	20

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui sopra, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Il termine "merci" è riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti.

La definizione di "materie prime" e "merci" riguarda i soli materiali compresi fra quelli non assimilabili, in base al presupposto che il loro impiego nel processo produttivo determini comunque la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) produrre, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea relazione ed documentazione comprovante in termini quantitativi e qualitativi i rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 32 - Superficie degli immobili

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla tributo rimane quella calpestabile.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 33 - Costo di gestione

Il tributo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 34 - Determinazione della tariffa

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 35 - Articolazione della tariffa

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono

essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1 comma 658 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

Art. 36 - Periodi di applicazione del tributo

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mese, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 37 - Tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 38 - Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze alla data di apertura, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Alle utenze domestiche intestate a soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune, nelle quali comunque non risulti alcun soggetto residente, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2 (due) fatta salva diversa autocertificazione da parte del contribuente o verifiche d'ufficio.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica residente nel comune ma priva di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 39 - Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 40 - Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti.

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, Agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, ecc.)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta, tenendo conto anche delle eventuali attività secondarie, oppure sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottate dall'Istat relativamente all'attività principale.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 41 - Scuole statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 42 - Tributo giornaliero

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 50%.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporaneo di spazi ed aree pubbliche.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 43 - Tributo provinciale

Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come disposto dall'art. 1 comma 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 44 - Riduzioni per le utenze domestiche

Soppresso

Art. 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nella misura del:

- 50% per occupazioni non superiori a 183 giorni nell'anno
solare; - 85% per occupazioni non superiori a 90 giorni
nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 46 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, la tassa è dovuta nella misura unica del 20% della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 20%.

Art. 47 - Agevolazioni

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Persona sola sociale (Unico componente il nucleo familiare ricoverato in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente), tassata per l'appartamento di residenza (a condizione che lo stesso non risulti locato o concesso in uso gratuito), riduzione del 12% nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) Famiglia con unico occupante con più di 74 anni alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF, riferito all'anno di imposta precedente, non superiore a euro 11.667,80=, riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
- c) Famiglia composta da due persone entrambe con più di 74 anni alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno di imposta precedente non superiore ad euro 18.318,47=, riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
- d) Famiglia che alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento comprende più di due figli fiscalmente a carico e con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno di imposta precedente non superiore ad euro 93.342,49= (aumento del limite di reddito per ogni figlio successivo al terzo fiscalmente a carico euro 2.818,30=), riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile;
- e) Nuclei famigliari composti da soli pensionati e familiari fiscalmente a carico alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento, aventi un reddito imponibile IRPEF derivante esclusivamente da pensioni, assegni sociali, invalidità civile e reversibilità riferito all'anno di imposta precedente fino a euro 8.750,85=, esenzione totale;
- f) Nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione;
- g) Insediamenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, in edifici dismessi e ristrutturati di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione;
- h) ONLUS – Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritte nell'apposito registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
- i) ONLUS – (diverse da quelle di cui alla precedente lettera h)) riconosciute ai sensi della Legge 460/97 ivi comprese le organizzazioni non governative che abbiano presentato apposita istanza di cui alla L. 125/14, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
- j) Associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla L. 383/2000, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile.

I limiti di reddito di cui sopra saranno annualmente rivalutati mediante applicazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ISTAT.

Le agevolazioni sopracitate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 47/bis - Particolari Esenzioni

E' prevista l'esenzione TARI per i primi due anni di detenzione dei locali con riferimento alle Unità immobiliari di cui all'Accordo per l'attrattività (AttrACT) sottoscritto tra Comune di Cremona e Regione Lombardia, finalizzato alla promozione di particolari aree ed edifici pubblici e privati come destinazioni attrattive rivolte a soggetti che intendono investire nel territorio comunale. Si intendono "nuovi insediamenti" quelli realizzati entro il 31/12/2021.

Art. 48 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, queste sono cumulabili ed applicabili direttamente sull'importo base.

Art. 49 - Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 50 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 3 del presente regolamento, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata o per fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 51 - Poteri del Comune

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 52 - Riscossione

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

Ai sensi dell'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, i versamenti riferiti alla TARI, aventi scadenze anteriori al 1 dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno, sono effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato in acconto. L'importo del tributo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 166 della Legge 296/2006.

CAPO D – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Abrogati gli Artt. Dall'Art. 53 all'Art. 61.